

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 1 Ottobre 2020 alle ore 18 presso la sede sociale in Via Piave, 36 a Cremona, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea dei Soci dell'Associazione "PRIMADONNE" per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1 – Proposta di modifica statuto

2 – *Omissis*

Sono in presenza i soci:

Bartoli Maria Angela

Mori Maria Emilia

Donise Eugenio

Ceriali Davide

Ribera Olga

Lauri Mariella

Dalla Noce Laura

Galli Manuela

in modalità telematica i soci:

Righelli Ornella

Alpi Alfonso

Rizzi Nicholas

Davini Pierardo

sono assenti:

Farina Aurora

Neculai Racula Ioana

Il quorum richiesto dallo statuto per la valida costituzione dell'Assemblea straordinaria sono pertanto rispettati.

Presiede l'Assemblea Bartoli Maria Angela nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, verbalizza la riunione Mori Maria Emilia in qualità di Segretario.

La Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei Soci richiesto dallo statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene la Presidente la quale spiega ai Soci la ragione che ha portato l'Associazione a valutare l'adozione di un nuovo statuto.

La presidente spiega che dopo avere seguito i percorsi di accompagnamento agli adeguamenti di statuto promossi dal dal Centro di Servizio per il volontariato, insieme alla Segretaria Mori Maria Emilia, si è valutata la possibilità di divenire Associazione di Promozione sociale, ai sensi del nuovo "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs 117/2017), poiché questo permette di accedere a delle agevolazioni fiscali e di partecipare ai Bandi.

Sulla base di quanto appreso, considerando il fatto che l'Associazione svolge attività compatibili e ha scopi conformi a quelli previsti dal Decreto, il Consiglio Direttivo ha deliberato in data 4 agosto 2020 di adottare un nuovo statuto, in linea anche con la richiesta fatta dalla FITA-APS (Federazione Italiana Teatro Amatori) al fine di dotare l'Associazione di regole aggiornate di funzionamento, oltre che coerenti con la disciplina di legge.

La Presidente, pertanto richiede all'assemblea di discutere e approvare il nuovo statuto (che è stato inviato in precedenza per sua visione)

La ricca discussione che si apre evidenzia, tra l'altro, i benefici del nuovo assetto statutario in relazione sia agli sgravi fiscali che alle opportunità progettuali che ne derivano.

Al termine dei vari interventi la Presidente chiede all'assemblea di approvare il nuovo statuto.

L'assemblea, chiamata a votare, delibera all'unanimità di adottare il nuovo statuto.

Secondo punto: Omissis

Esauriti tutti i punti previsti all'ordine del giorno, non avendo altri chiesto la parola, la Presidente in seguito alla lettura e all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale e l'allegato statuto che ne è parte integrante, verranno registrati presso L'Agenzia delle Entrate a cura della Presidente o suo delegato entro i termini stabiliti dalla legge.

La Segretaria

(Maria Emilia Mori)



La Presidente

(Bartoli Maria Angela)



14 OTT. 2020

REGISTRATO A CREMONA IL

AL N°

1461

SERIE

3

VERSATI €

200,00

(Duecento/00)

IDENTIFICATIVO TELEMATICO

T112201001461000QH



PER DELEGA DEL DIRETTORE

L'IMPIEGATO PREPOSTO

M. Cristina GARRUTO

[Handwritten signature]

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"PRIMADONNE - APS"

CF 93035970198

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Cremona l'ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale, non riconosciuta, denominato "PRIMADONNE - APS", di seguito indicato con il termine "associazione" e la sua durata nel tempo è illimitata.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cremona, via Piave,36. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporterà modifica al presente statuto e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 – Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si prefigge la promozione di attività culturali, artistiche o ricreative, in particolare

attraverso l'attività teatrale, mira a sviluppare le potenzialità dell'espressione individuale e collettiva, favorendo la partecipazione artistica, culturale e civile dei cittadini e una più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani. Inoltre attraverso le proprie attività intende promuovere e recuperare tradizioni e narrazioni appartenenti al territorio e alle comunità.

L'associazione stimola lo sviluppo di linguaggi giovanili al fine di superare forme di disagio e valorizzare le risorse individuali e dei contesti di riferimento.

Art 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare una o più attività di interesse generale da svolgersi a favore dei propri associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. In particolare l'Associazione si propone di svolgere come indicato alla lettera i) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 così richiamato:

-Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

3. La realizzazione delle attività di interesse generale da concretizzare attraverso le seguenti azioni:

- allestimento di spettacoli teatrali in lingua e/o dialetto, utilizzando i mezzi necessari ad agire nel rispetto della normativa vigente;
- la promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi e stages di aggiornamento per le diverse specializzazioni (attore, regista, tecnico, scenografo, Costumista ecc.) rivolti prevalentemente ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;

- la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video o altro, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificatamente l'attività teatrale;
- performances cabarettistiche per stimolare una migliore varietà di linguaggio;
- svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro anche attraverso l'organizzazione di saggi e mostre;
- la collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni che abbiano finalità simili con quelli dell'Associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale;
- la promozione di attività di animazione e di aggregazione rivolta a bambini e ragazzi attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali-formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo operando per la realizzazione di incontri e scambi intergenerazionali;
- la promozione di ogni altra attività teatrale in conformità alle esigenze dei soci.

3. L'associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni

altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi ed esprimere il proprio voto in Assemblea;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario
- e) di consultare i verbali, esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo
- f) di recedere in qualsiasi momento
- g) di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa annuale, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. Le quote sociali e i contributi alle attività associative, qualora deliberati dall'assemblea non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o per esclusione.
2. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri per l'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale entro trenta giorni da tale comunicazione può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell'associazione.
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente, con funzioni di legale rappresentanza

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno la durata di tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

4. I componenti gli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione è l'organo sovrano che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hann acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del consiglio direttivo.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- b) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione e il preventivo economico per l'anno successivo all'interno del quale viene indicato l'ammontare della quota sociale annua;
- c) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti ;
- d) delibera in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- f) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, o di rigetto della domanda di ammissione all'associazione garantendo il contraddittorio;
- h) delibera l'ammontare del contributo associativo
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria o telematica, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze

dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera (?) o tramite telefax o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione in questi casi l'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro soci e con il voto favorevole dei tre quarti (¾) dei presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano

la loro responsabilità.

4. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
5. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
6. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di cinque esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno e comunque tutte le volte che lo ritiene necessario.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione
- b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi
- c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- e) approva o rigetta le domande di ammissione
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei

componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione del consigliere per cooptazione chiedendone all'Assemblea la convalida nella prima riunione valida. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.
2. Il Vicepresidente:
 - a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
 - b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.
4. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario:
 - 1 - verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo,
 - 2 - gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci
 - 3 - garantisce la loro visione al socio che lo richieda.
 - 4 - cura la corrispondenza
 - 5 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.
 - 6 - predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al consiglio direttivo per l'approvazione.

Art. 19 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:
 - a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
 - b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
 - c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.
2. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
3. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.
2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici e privati
 - c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
 - d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
 - e) *gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata*
 - f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi

- derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
- g) altre entrate espressamente previste dalla legge
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

Art. 21 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 22- Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si riferisce all'anno solare che si sviluppa dal primo gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali come previsto dal 3° comma dell'art. 13, del D.Lgs. 117/2017.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- La bozza del bilancio consuntivo e della relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
- Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea stessa deve nominare il

liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Maria Elena Gubbi

Bortolo Rome Asse